

SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**SALVE! – Health to share Per una cultura del dare nel mondo
della sanità**

Denominazione – Sede - Durata

Art. 1: E' costituita un'Associazione non avente fini di lucro denominata "SALVE! —Health to share. Per una cultura del dare nel mondo della sanità ODV ", per brevità: "SALVE! Health to share ODV".

L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto, ai sensi del Codice Civile e D.Lgs. n.117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) ed assume nella propria denominazione la qualificazione di ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L'assemblea dei soci potrà emanare regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione dell'Associazione.

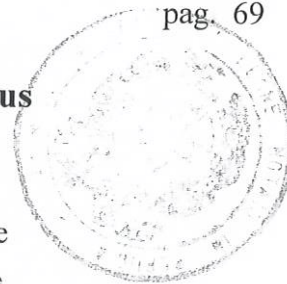
L'Associazione, quale Associazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale della Regione Toscana – Sezione Provincia di Firenze al n. 860 con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze del 23/12/2013, n. 4471, provvederà ad iscriversi nel Registro Nazionale del Terzo Settore, Sezione "Organizzazioni di Volontariato", al momento della sua istituzione-operatività.

Fino all'esecutività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2: L'Associazione ha sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), e l'ambito operativo



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus



Libro Verbali delle Assemblee

è quello nazionale ed internazionale; l'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Con deliberazioni assunte a norma di legge possono essere istituite in Italia sedi secondarie, delegazioni ed uffici.

Art. 3: La durata dell'Associazione è illimitata.

Natura, fine e spirito dell'Associazione

Art. 4: L'Associazione è animata e sostenuta da coloro che ricercano una cultura nuova che porti la persona nella sua globalità al centro dell'interesse dell'arte medica al fine di propiziarne la pienezza dell'essere e del valore, conciliando una visione umanistica della salute con il progresso tecnologico ed una alta professionalità; a tal fine i membri della Associazione si impegnano a creare una rete di relazioni e collaborazioni tra gli operatori sanitari e socio-sanitari.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è esclusivamente lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare l'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art 5, comma 1, del D.Lgs n.117/2017, e precisamente:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ei sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

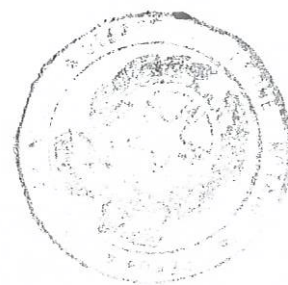
Libro Verbali delle Assemblee

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.l);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett.n);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti di consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w);

Art. 5: L'Associazione, alla luce dei principi sopra espressi ed escludendo tassativamente qualsiasi finalità di lucro, si propone di:

- a) promuovere il dialogo e la collaborazione tra figure sociosanitarie attraverso formazione, scambio di esperienze ed incontri che riportino la persona al centro di interesse dell'arte medica;
- b) promuovere iniziative di carattere culturale e scientifico e svolgere attività ispirate al rispetto del valore e della dignità della vita umana;
- c) promuovere il confronto, la relazione, la collaborazione tra quanti operano nell'ambito sanitario e socio sanitario e aderiscono al principio dell'Economia di Comunione.

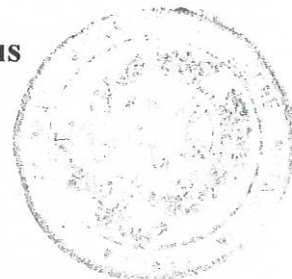


SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

Al fine di realizzare tali obiettivi, l'Associazione può:

- 1) promuovere la nascita di strutture socio-sanitarie aderenti all'ideale della solidarietà, condivisione e fraternità;
- 2) fornire servizi alle amministrazioni locali e regionali, che in modo diretto o indiretto, contribuiscono allo sviluppo di attività sanitaria e socio-sanitarie nel territorio;
- 3) progettare e gestire servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi di qualunque genere a favore di soggetti bisognosi (a titolo esemplificativo persone anziane, minori, disabili psicofisici, tossicodipendenti) anche in convenzione con enti pubblici;
- 4) conferire borse di studio a giovani al fine di promuovere progetti, studi, analisi, aventi come fine specifici interessi dell'associazione;
- 5) sostenere e realizzare progetti di ricerca nel settore sanitario e socio-sanitario;
- 6) svolgere attività didattica di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale;
- 7) promuovere corsi di formazione teorico-pratica e/o tirocinio professionale post-universitario rivolti a laureati in medicina e discipline attinenti l'ambito socio-sanitario.
- 8) svolgere attività di orientamento professionale;
- 9) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione d'altri organismi ed enti culturali, politici, religiosi, sociali, economici ed istituzionali attività culturali quali incontri, convegni, corsi di formazione, mostre, spettacoli, viaggi e altro di carattere regionale, nazionale e internazionale;
- 10) svolgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;
- 11) favorire lo sviluppo di strutture socio-sanitarie oltre che nel territorio nazionale anche in paesi in via di sviluppo, mettendo a loro disposizione, a qualsivoglia titolo, aree, fabbricati, laboratori, arredi, attrezzature, impianti e macchinari, studi, brevetti, acquisti;



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

12) porsi quale destinataria di finanziamenti e commesse da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello stato, delle regioni, di enti o istituti di diritto pubblico e privato;

13) partecipare a consorzi o a altre organizzazioni che forniscano servizi rientranti nei fini della Associazione;

14) gestire e destinare i contributi eventualmente erogati dalle aziende e dai privati, associati e non, secondo i fini istituzionali.

L'Associazione, conformemente da quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo; dette attività diverse, di rilevanza sociale affini, connesse, complementari ed accessorie ai servizi sopra indicati rivolti alle persone disagiate, potranno essere:

- * servizi di somministrazione vitto, indumenti e medicinali,
- * servizi di lavanderia e stireria,
- * servizi economici ed alberghieri,
- * servizi di pulizia e sanificazione,
- * assistenza e accompagnamento sui mezzi di trasporto, fornitura di libri e materiali didattici.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Soci

Art. 6: Il numero dei Soci è illimitato.

Come previsto dall'art. 32 c.1 del CTS e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art.5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolgono l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo con apposito regolamento e/o con delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

Può aderire all'Associazione ogni persona fisica, senza distinzione di razza, sesso o credo religioso, che condivide le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Possono essere Soci dell'Associazione anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione e che possiedono i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

L'ammissione dei soci è libera.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si obbligano, in caso di accoglimento della domanda, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organismi sociali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

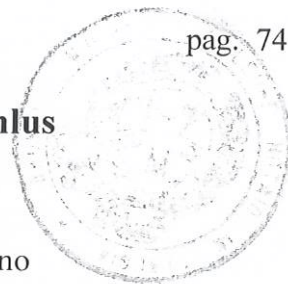
In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi in difformità alle finalità che si prefigge l'Associazione.

Il socio versa all'atto dell'adesione, e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione annuale è tacitamente rinnovata salvo risoluzione volontaria o provvedimento di esclusione.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus



Libro Verbali delle Assemblee

Diritti dei soci

I soci hanno i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività;
- eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'associazione;
- approvare annualmente il bilancio;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto a un (1) voto.

I libri sociali sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Doveri dei soci

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità.

I soci si impegnano ad osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I soci devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni volontarie, che devono essere inoltrate per iscritto alla Presidenza del Consiglio Direttivo.
- per decesso;

SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

- per scioglimento dell'Associazione;
- per esclusione. Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta entro sette giorni contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza dei suoi membri, l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio;
- morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;
- quando, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali all'associazione;
- inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

La perdita della qualità di socio a qualsiasi titolo, non dà diritto a restituzione di quanto eventualmente versato.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari.

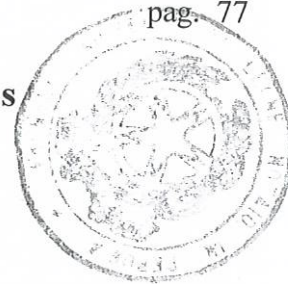
Sono Soci Fondatori i promotori ed i firmatari dell'atto costitutivo; hanno diritto di voto.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fondazione e sono in regola con il versamento delle quote associative; hanno diritto, compiuta la maggiore età, di voto. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono Soci Onorari, coloro i quali sulla base di meriti sociali e/o culturali vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus



Libro Verbali delle Assemblee

Inoltre vi sono gli "amici della Associazione Salve! Health to Share ODV" i quali versano contributi liberali all'Associazione e desiderano essere informati delle iniziative e dei progetti promossi dalla Associazione.

Organi sociali

Art. 7: Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il vice Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- le Delegazioni Territoriali
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8: Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

E' composta da tutti i soci dell'associazione iscritti nel libro soci da almeno tre mesi in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 9: Convocazione

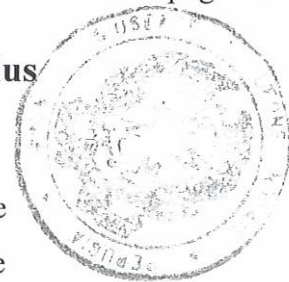
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea deve essere convocata:

SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus



Libro Verbali delle Assemblee

- 1) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo;
- 2) ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
- 3) ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea inoltre:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore legale dei conti;
- b) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

Le assemblee ordinarie si potranno svolgere anche tramite videoconferenza o teleconferenza.

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente dell'Associazione:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto Sociale;
- b) delibera la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 10: Validità dell'assemblea

L'Assemblea o presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da un Socio scelto tra i presenti.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga tramite videoconferenza o teleconferenza, ogni delegazione territoriale, sede di collegamento video o

SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

telefono, dovrà provvedere a nominare due rappresentanti, con funzione di Presidente e Segretario, che avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la regolarità delle deleghe, la possibilità di intervento nel dibattito, la regolarità delle votazioni.

I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci, mediante regolare delega scritta. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Le assemblee ordinarie, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati, mentre le assemblee stesse, in seconda convocazione, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega; le assemblee stesse, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie, sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in ordine alle quali è necessario il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

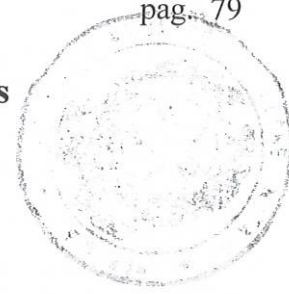
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni socio ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta scritta.

Art. 11: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio fra i soci e sarà composto da un numero di membri variabile da tre a undici.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e cioè sino all'Assemblea che è chiamata ad approvare il loro terzo rendiconto.

I membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida di tale nomina alla prima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 12: Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

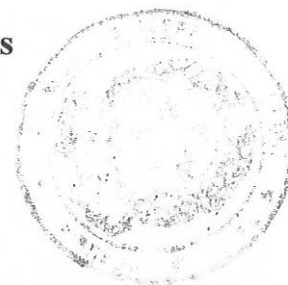
Solo per ragioni eccezionali, di volta in volta, il Consiglio può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, come disposto dall'art.26 c.6 del CTS.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13: Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, anche attraverso videoconferenza o teleconferenza, tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo.

I membri del Consiglio sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera o per fax o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenete l'ordine del giorno.

Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere ed in particolare i componenti del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 14: Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio può delegare talune delle proprie funzioni a taluni consiglieri.

Esso procede pure alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione, e può provvedere alla redazione del regolamento per il funzionamento dell' Associazione.

L'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

Compiti del Presidente

Art. 15: Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di urgenza assume le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

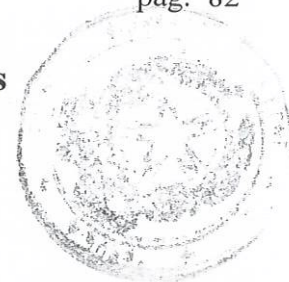
Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 16: Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri in genere.

Il tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed è responsabile del patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

iniziative per il reperimento dei fondi. Predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona che pertanto potrà cumulare i due ruoli.

Art. 17: Il Presidente ed il Segretario e/o il Tesoriere hanno facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze. Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, anche ad altri consiglieri.

Comitato Tecnico-Scientifico

Art. 18: Il Consiglio Direttivo può dar vita ad un Comitato tecnico scientifico, composto da non meno di due membri, di nomina consiliare.

Il Comitato avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso in ambito tecnico - scientifico e rispetto ai valori etici e morali.

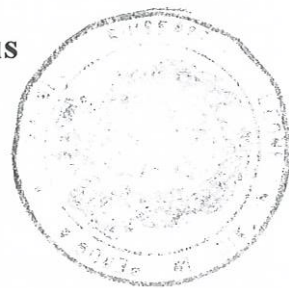
Potrà, anche in maniera autonoma, esprimere pareri non vincolanti o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell'Associazione.

La carica di membro del Comitato è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della propria attività.

Delegazioni Territoriali

Art. 19: Possono essere costituite delegazioni territoriali, purché alle stesse facciano riferimento non meno di 10 (dieci) associati. La delegazione territoriale avrà autonomia amministrativa. Sarà amministrata da un Consiglio costituito da un numero di membri variabile da tre a cinque, dei quali uno, designato dalla sede centrale, lo presiederà ed avrà la funzione di Segretario Territoriale.

La costituzione, il funzionamento e la eventuale cessazione delle delegazioni territoriali saranno disciplinate da apposito regolamento, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

Organo di controllo

Art. 20: L'assemblea può nominare un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 comma 2 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Il funzionamento e i compiti dell'Organo di Controllo sono quelli stabiliti dalla legge.

La nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione è obbligatoria al raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dall'art.31 comma 1 del CTS.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 21: Le risorse dell'Associazione ed il suo patrimonio sono costituite da:

- contributi degli associati costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare con beneficio di inventario i lasciti testamentari, nonché dai contributi di persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati, acquisti o altro;
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori.



SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

Ogni entrata dovrà essere comunque compatibile con le finalità sociali e con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra gli associati, neppure attraverso forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il Presidente deve attuare le delibere di accettazione e compiere i relativi atti giuridici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale

Art. 22: L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il conto preventivo. Il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea per approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione,

SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione
e del capitale**

Art. 23: Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; sono considerati, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le causali di cui al punto 3) dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 24: Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del citato D.Lgs. 117/2017., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Loc. Burchio snc – 50064 Incisa in Val d'Arno (FI)
C.F.: 94146420487

SALVE! – Health to share.
Per una cultura del dare nel mondo della sanità Onlus

Libro Verbali delle Assemblee

Clausola Compromissoria

Art. 25: La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitrati, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 26: Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile vigenti in materia e, alle norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

